

## Registro del Concordio

Anno 1751

*Laus Deo a di 28 novembre 1751 in S.Vito di Cadore.*

*La causa pendente nel Ser.mo Consiglio di 40 C.N.(Quaranta civil vecchia = tribunale d'appello) in Venezia fra la M.ca Regola di Vallesella in S.Vito da una, e la M.ca Regola di Chiapuzza dall'altra sopra l'appellazione del Sp.le General Consiglio di Cadore de di 3 luglio medesimo, ed ogn'altra contesa vertente tra dette due M.che Regole per occasione della sentenza medesima, resta colla mediazione dello Sp.le S.r Giovanni Ossi definitivamente transatta, sopita, ed aggiustata tra le parti medesime nella maniera seguente con la presente infrangibile, ed inalterabile transazione, ed accordo stabilito per oviare ad ulteriori dispendij, e ripristinare la pace, concordia, e fratellanza tra esse Regole, che per secoli e secoli hanno sempre goduta.*

*Intervenendo alla presente transazione, ed accordo per la M.ca Regola di Vallesella sudetta ser Osvaldo de Mattio, Merico, ser Tician Palatini Laudatore, con i Saltari, ed altri deputati da una parte, e per la M.ca Regola di Chiapuzza sudetta D.no Giacomo Menegus Merico, D.no Gio Batta Pampanin Laudatore, con altri Saltari e deputati dall'altra:*

*Primo, che in quanto alli pascoli tutti s'abbia inalterabilmente ad osservare quanto fu praticato avanti l'anno 1747, principio della sudetta lite, e controversia.*

*Secondo, che in quanto alli boschi communi sia pure osservato quanto era solito praticarsi prima dell'anno sudetto 1747, a riserva solo che per pagare le spese occorse nella medesima lite, abbiansi ad eleggere due Periti disinteressati, quali estrar debbano tanti delli detti boschi communi, quanti siano per la summa di lire 40000: da esserne di questi consegnati per lire ventiquattro mille dico 24000: alla M.ca Regola di Vallesella; e per lire sedici mila dico 16000; alla M.ca Regola di Chiapuzza, da essere dalla M.ca Regola Generale direttrice di essi boschi prescritte, tanto le misure, quanto li siti, e tempo da tagliarsi.*

*Terzo, che in quanto al governo abbino ambedue esse Regole ad osservare ed eseguire il solo antico Laudo 1542, in idioma latino, e*

*l'Arbitraria 1583 da esserne fatte due copie simili una per parte, e gl'autentici conservati nel commune archivio coll'altre carte; dovendosi però osservare l'antica consuetudine anco a fronte di detti Laudo ed Arbitraria; rimesse hinc inde (da ciò) fino al presente giorno le spese.*

*Dovrà la presente transazione ed accordo con altro simile essere sottoscritto dalli rispettivi Merici delle sudette due Regole per nome suo, Capi delle medesime, dal sudetto S.r Giovanni Ossi mediatore, e da due testimoni per dover perpetuamente restar eseguito dalle due Regole, e loro sucessori inviolabilmente, e dopo che sarà approvato dalle sudette due Regole con parti prese nelle rispettive loro Generali Vicinie, che dovranno sotto il presente accordo registrate, dovranno come ora si obbligano dette due Regole far celebrare messe cento e cinquanta per parte in suffragio delle Anime purganti, e conservazione della pace, e concordia fra essi popoli a gloria di Dio Signore.*

*E la presente transazione, ed accordo, dopo che sarà approvato, come sopra dalle sudette due Regole dovrà un autentico esser conservato nell'archivio commune, e l'altro pure autentico dovrà dalli SS.ri rispettivi intervenienti delle sudette due Regole in Venezia esser presentato al Ser.mo Consiglio di 40 C.N. in Venezia, ove pendeva la controversia sudetta per dover esser registrato negli atti del detto Ser.mo Consiglio, perché debba inalterabilmente riportare in ogni tempo, e caso la sua intiera, ed inviolabile esecuzione, ed osservanza in ogni sua parte, per ottener la quale possa in cadaun tempo, e caso esser implorata l'autorità degli Ecc.mi Capi Pressidi del detto Ser.mo Consiglio da cadauna delle sudette due Regole.*

*Io Osvaldo de Mattio Merico della Regola di Vallesella per nome mio, e delli Capi della sudetta Regola aff.mo;*

*Io Giacomo Menegus Merico della Regola di Chiapuzza per nome mio, e delli Capi della sudetta Regola aff.mo;*

*Giovanni Ossi mediatore della parti eletto affermo;*

*Io Zuanne Marchion di Peajo fui testimonio;*

*Io Pietro de Gretto (de Ghetto) di Cancia fui Testimonio.*

\*\*\*

*Nel nome di Gesù Christo: l'anno di sua natività 1751, Indizione 14° giorno di domenica li 28 novembre nella pubb.ca Loggia di S.Vito, dove de more convocata la M.ca Regola di Vallesella fatta comandare dal S.r Merico e Capi attuali di quella in cui per me Nodaro letto il soprascritto Concordio; dopo serio riflesso, fu posta parte, che chi vuol approvar il sudetto Concordio ponga il voto nel cappello primo, e chi non intende ponga nel secondo. Capta primo n. 49, C.o 4; itaque ecc.*

*Giovanni Ossi nod.o pub.co di Veneta autorità, e di Cadore, in detta Regola scrisse, pubblicò, e s'è sottoscritto.*

\*\*\*

*Laus Deo, 1751, li 28 novembre in Chiapuzza di Cadore, tra li tabbiadi Pampanini, luoco solito dove: convocata ut de more la M.ca Regola di Chiapuzza fatta comandare per il S.r Merico e Capi attuali di quella coll'opera de Saltari, nella quale letto l'odierno Concordio stipulato tra questa medesima Regola colla M.ca Regola di Vallesella, e rispettivi Capi; e dopo serio riflesso fu posta parte, che chi intende confermarlo ponga il voto nel cappello primo, e chi non intende ponga nel secondo. Fu presa con voti nel primo n. 18, nel secondo n.o.*

*Lorenzo Ossi nodaro ecc. in detta Regola scrisse, prima della balotazione, pubblicò e si è sottoscritto.*

*Fu anco registrato in Venezia nei Atti dell' Ecc.ma Quarantia C.N.*